

Depontato il 07.03.2015  
ore 16:30

## EMENDAMENTI

### PROGETTO DI LEGGE



### **“LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA’ NEI CENTRI STORICI”**

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 1

##### **Art.1**

*(Obiettivo della legge)*

1. La presente legge ha come finalità la promozione e il sostegno di nuova imprenditoria giovanile e lo sviluppo di attività nei centri storici.
2. La legge intende:
  - a) Favorire l' ~~inserimento nel mondo del lavoro dei~~ **l'imprenditorialità** dei giovani;
  - b) Qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa;
  - c) Agevolare l'accesso al credito per le imprese di giovani e/o a prevalente partecipazione di giovani;
  - d) Predisporre agevolazioni di natura economica e fiscale in favore delle attività economiche e in favore di pubblici esercizi nei centri storici **periferici** della Repubblica di San Marino, **con l'obiettivo di rivitalizzare i centri storici periferici attraverso la creazione di nuove attività economiche.**

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 2

##### **Art. 2**

*(Soggetti beneficiari)*

Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge: le imprese di diritto sammarinese, di nuova costituzione, organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa.

Non sono ritenute ammissibili domande relative ad iniziative imprenditoriali che siano di fatto in continuità con imprese preesistenti salvo che queste non si configurino come rilevamento delle stesse. A tal fine, il rilevamento di imprese di parenti e gli affini fino al 2° grado, del richiedente o dei richiedenti è ammesso ai benefici solo nei casi in cui il subentro sia caratterizzato da elementi di innovatività, come previsto alla lettera h dell'Art 4, rispetto all'attività precedentemente svolta.

### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 3

#### **Art. 3**

*(Requisiti)*

Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, **le imprese di cui all'Art. 2:**

- a) ~~le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione~~ organizzate in maniera individuale, di proprietà esclusiva di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, **45 anni se donna**, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.
- b) ~~Le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione~~ organizzate in forma societaria ed in forma cooperativa dove ~~la maggioranza assoluta numerica e~~ **almeno il 51% di** delle quote di partecipazione è **sia** di proprietà di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, **45 anni se di donna**, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.

### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 4

#### **Art. 4**

*(Benefici)*

**A favore delle imprese di cui al presente capo, sono previsti i seguenti benefici:**

- a) Il Prestito d'onore si configura come strumento diretto a favorire la promozione ~~del lavoro autonomo e dell'auto dell'~~ imprenditorialità dei giovani, attraverso finanziamenti agevolati concessi sull'onore ovvero non assistiti da alcun tipo di garanzia. Il Prestito d'onore può essere erogato fino ad un massimo di 15.000,00 euro, da restituire all'ufficio erogante a partire dal ~~terzo~~ **secondo** anno di attività in quattro rate costanti semestrali ed entro il 31 dicembre di ogni ~~anno esercizio solare~~. L'importo concesso con il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti e alla gestione della ~~nuova~~ iniziativa economica. Non sono ammesse le spese per acquisto di immobili e per l'acquisto di autoveicoli, **ad esclusione dei casi in cui l'autoveicolo sia lo strumento principale dell'attività da svolgere** ~~ad uso privato per esclusivo trasporto di persone~~. I beni finanziati dovranno essere destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della ~~nuova~~ attività avviata, per l'intera durata del finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi. **All'atto recante il prestito d'onore si applicano le esenzioni di cui alle leggi n.50/1979, "Esenzioni e riduzioni fiscali per i finanziamenti alle piccole e medie imprese" e n. 37/1989, "Modifica della Legge 27 luglio 1979 n.50".**



- b) ~~incentivi fiscali consistenti nell'esenzione dalle imposte sul reddito per i primi cinque anni di attività, sino al conseguimento di euro 15.000,00 di utile annuale. Oltre detto limite le imprese sono soggette al pagamento dell'imposta sulla differenza.~~ **Incentivi fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota IGR agevolata pari al 4 % per i primi 6 anni di attività;**
- c) ~~Incentivi contributivi consistenti nello sgravio contributivo pari al del 50% sui contributi per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro previdenziali, per i primi per un massimo di cinque sei anni, dei dipendenti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3. Lo sgravio contributivo decorre dalla data di assunzione. Qualora la domanda di ammissione sia stata presentata anteriormente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia stata presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici.~~
- d) ~~Incentivi finanziari consistenti nella possibilità di concessione del credito agevolato, garantito da idonee garanzie personali o reali, di cui all'Art 5, con interessi a carico dello Stato fino alla percentuale misura del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro 100.000,00 per le imprese di servizi e commerciali di euro 200.000,00 per le imprese di produzione. L'erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all'art 5 è condizionata all'iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita contro la revocatoria nelle medesime forme previste dall'art 21 della legge 28 gennaio 1993 n.13 dall' art 16 del decreto delegato n.73/2013, "Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese";~~
- e) ~~In deroga a quanto previsto dalla legge sulle società, legge 23 febbraio n.47/2006 e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'intero capitale sociale interamente sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 citata e successive modifiche e integrazioni.~~
- f) ~~le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.~~
- g) ~~esenzione del pagamento dalla tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di rimborso della tassa eventualmente già pagata.~~
- h) ~~esenzione del pagamento dalla tassa annuale di licenza per i primi tre anni di esercizio dell'attività.~~
- h) i benefici di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere triplicati, fino a un massimo di euro 45.000 nel caso in cui l'impresa sia innovativa. Si considera innovativa, quella impresa che apporta nel

prodotto, nel processo, nell'organizzazione o nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato della tecnologia e/o delle conoscenze riscontrabili nelle imprese e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e competenze scientifiche.

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 5

##### **Art.5**

*( Investimenti e spese ammissibili)*

1. Al fine della concessione del credito agevolato di cui all'art 4, lett. **d**), sono considerati investimenti ammissibili per la realizzazione del progetto quelli relativi a:

- a) macchinari, impianti ed attrezzature;
- b) altri beni materiali ad utilità pluriennale.

2. Non sono considerati ammissibili ~~gli investimenti~~:

- a) **gli investimenti** per l'acquisto del terreno e per la costruzione ovvero per l'acquisto di immobili destinati a sede dell'attività;
- b) gli investimenti sostenuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 6

##### **Art. 6**

*(Requisiti)*

~~4) In deroga ai limiti di età previsti all'Art. 2, Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese di cui all'Art. 2: di diritto sammarinese organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa che siano di proprietà:~~

- a) **detenute almeno per il 51% da parte** di persone **fisiche** aventi residenza effettiva o cittadinanza sammarinese
- b) Che abbiano la sede e svolgano l'attività nei centri storici **periferici** della Repubblica. Si considerano ai fini della presente legge centri storici periferici, le zone indicate, all' Art. 33 della legge n.7/1992, Piano Regolatore Generale e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l'esclusione del Centro Storico di San Marino Città.

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 7

Art. 7  
(Benefici)



1. Per le imprese di cui al presente Capo, sono previsti i seguenti benefici:

a) ~~incentivi fiscali consistenti nell'esenzione dalle imposte sul reddito per i 5 anni di attività, sino al conseguimento di euro 15.000,00 di utile annuale. Oltre detto limite le imprese sono soggette al pagamento dell'imposta sulla differenza;~~ **Incentivi fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota IGR agevolata pari al 4% per i primi 6 anni di attività;**

b) ~~Incentivi contributivi consistenti nello sgravio contributivo pari al del 50% sui contributi per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro previdenziali, per i primi per un massimo di cinque sei anni, dei dipendenti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3. Lo sgravio contributivo decorre dalla data di assunzione. Qualora la domanda di ammissione sia presentata antecedentemente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici.~~

c) ~~incentivi alla stabilizzazione: per nei i primi due anni di attività, è erogato un contributo pari al 20% del canone di locazione per il primo anno e del 10% del canone di locazione per il secondo anno. Detto contributo sarà è calcolato su un canone annuo massimo di euro 15.000,00, con un massimo di erogazione di euro 3000,00 per canone annuo di locazione. Il comitato valutatore dovrà verificare la congruità del canone con i prezzi di mercato. L'imposta di registro è comunque liquidata sull'intero canone, secondo le norme vigenti.~~

2. Se il richiedente possiede i requisiti di cui all'articolo 3, i benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i benefici previsti all'articolo 4, ai punti a, d, e, f, g, h, i.

EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 8

Art.8  
(Domanda di ammissione ~~alle agevolazioni ai benefici~~)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate **all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio alla Camera di Commercio** entro e non oltre 180 giorni dalla data del primo rilascio della licenza **o dalla data di rilevamento** e devono contenere:

- a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;
- b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
- c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business - plan); il piano economico e finanziario

d) il piano occupazionale;

e) l'autocertificazione attestante l'idoneità del richiedente di cui all'Art 11 per i titolari, gli amministratori, i soci residenti e non, in territorio. L'autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante attestante l'idoneità di cui all'art 11 per i titolari, gli amministratori, i soci.

f) l'elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del prestito d'onore, di cui alla lettera a dell' Art 4) .

2. Sono esaminate anche le domande di ammissione ai benefici per imprese che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora ottenuto il primo rilascio di licenza. In quest'ultimo caso l'erogazione dei benefici è subordinata al rilascio della licenza, come da domanda presentata, entro 12 mesi dalla data di notifica di ammissione ai benefici.

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 9

##### **Art.9**

*(Verifica della domanda Comitato Valutatore)*

1. ~~Le agevolazioni vengono autorizzate da un comitato valutatore composto da tre delegati della Camera di Commercio, da un delegato dell'ufficio Industria e da un delegato della Segreteria di Stato all'Industria e Commercio. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato e dal Direttore della Camera di Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato su richiesta del Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.~~

2. Il comitato valutatore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, la correttezza e completezza della documentazione, nonché di esaminare, valutare il progetto d'impresa e di deliberare in merito.

3. Il comitato valutatore esamina entro venti giorni **lavorativi** dalla presentazione il progetto con i promotori, successivamente delibera e comunica al presentatore ~~con~~, mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria motivata decisione entro dieci giorni **lavorativi** dalla data di deliberazione.

4. ~~Il comitato valutatore ai fini dell'espletamento da quanto previsto dalla della presente legge, ha diritto all'accesso di accedere alle banche ai dati della Pubblica Amministrazione o di acquisire da essa in esenzione dall'imposta di bollo dagli Uffici della Pubblica Amministrazione tutti i certificati necessari per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate dalla presente legge.~~

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 10





#### Art. 10

*(Esame della domanda e provvedimento di ammissibilità ammissione alle agevolazioni ai benefici)*

1. Il comitato valutatore sulla base del progetto presentato, delibera l'ammissione ai benefici nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto dell'idoneità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la compatibilità dell'iniziativa con gli eventuali indirizzi economici generali della Repubblica di San Marino.
2. La liquidazione e l'erogazione del prestito d'onore e degli incentivi alla stabilizzazione viene effettuata sono effettuati dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro una settimana sette giorni lavorativi dalla data di deliberazione del rilascio dei benefici.

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 11

##### Art. 11

*(Idoneità)*

1. ~~Al fine dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, è necessario essere soggetti idonei, ai sensi della legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche. Ai fini dell'esame della domanda per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa beneficiaria in qualità di persona giuridica, il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci persone fisiche o giuridiche, non devono essere "soggetti inidonei" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni~~

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 12

##### Art. 12

*(Revoca e cumulabilità delle agevolazioni dei benefici)*

1. Il comitato valutatore esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di investimento del progetto di impresa per cui per il quale siano state concesse le agevolazioni stati concessi i benefici di cui alla presente legge al fine di verificare:
  - a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
  - b) lo stato di attuazione del progetto di investimento del progetto di impresa;
  - c) il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone controlli e ispezioni presso le imprese **beneficiarie**, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.

3. Nel corso dei tre anni successivi ~~alla chiusura dei progetti di investimento~~ **al termine dell' utilizzo dei benefici concessi**, i soggetti beneficiari tengono a disposizione dell' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tutta la documentazione relativa ~~alle agevolazioni ricevute~~ **ai benefici ricevuti**.

4. Non sono consentiti atti di trasferimento della licenza o di quote o azioni societarie che facciano venire meno le condizioni soggettive di cui agli articoli 3 e 6, per almeno ~~tre sei~~ **sei** anni ~~dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni~~ dalla deliberazione del rilascio dei benefici. Il suddetto trasferimento comporta l'immediata decadenza con il conseguente obbligo di restituzione ~~delle agevolazioni percepite~~ **dei benefici percepiti**.

5. Gli importi erogati a titolo di prestito d'onore, qualora non vengano ~~rispettate~~ **pagate** o corrisposte le **prime due** rate di rimborso previste, costituiscono ai sensi dell' Art 2 delle legge n.70 del 2004, **"Servizio esattoria Unica"** e successive modifiche, somme da iscriversi a ruolo. Competente a esercitare ogni tipologia d' azione ~~in merito alle procedure di~~ per il recupero delle somme concesse è l' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con il supporto del comitato valutatore e degli organi della Pubblica Amministrazione.

6. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, Camera di Commercio, per il tramite dei suoi organi e per le rispettive aree di competenza, ~~d'accordo con il comitato valutatore, potrà adottare provvedimenti, anche sotto forma di regolamenti~~ **il Comitato Valutatore ha la facoltà di adottare regolamenti** che avranno una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla presente legge.

#### **EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 14**

##### **Art.14**

*(Copertura finanziaria)*

1. I costi inerenti gli incentivi finanziari sono imputati sul cap. 5/7220 "Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese".

2. ~~I costi inerenti i prestiti senza interessi sono imputati sul cap 5/7220 "Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese".~~ **Per dare attuazione al presente progetto di legge, i costi inerenti il**





prestito d'onore e gli incentivi alla stabilizzazione sono imputati su apposito capitolo di bilancio da istituire.

3. I costi inerenti gli sgravi e contributivi sono imputati sul cap. 8/7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione".

4. Le somme stanziare e non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

5. Le domande sono ammesse ai benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in ordine di presentazione.

#### EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART 15

##### **Art. 15**

*(Abrogazioni e norma transitoria)*

E' abrogata la legge 24 novembre 1997 n. 134 "**Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile**" e relativo Regolamento Il febbraio 2011 n. 2 e successive modifiche e/o integrazioni.

Alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento Il febbraio 2011 n. 2 vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di ritirare l'istanza presentata, purchè ancora non esaminata dalla Commissione di cui alla legge 134 novembre 1997 n. 134, e presentare altra istanza in applicazione della nuova normativa contenuta nella presente legge. Non sono cumulabili i benefici previsti dalla presente legge con quelli previsti dalla legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento Il febbraio 2011 n. 2.

Le domande presentate a norma della Legge n.134/1997, purchè ancora non esaminate dalla Commissione prevista dalla stessa, a richiesta degli interessati, possono essere esaminate dal Comitato Valutatore ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

